

sent aux parentes le plus proches du défunt (*suae, consanguineae*), et qui signifient un empirement de la condition successorale primitive de la plébéienne; mais une amélioration de celle de la patricienne, doivent être considérés de même comme un résultat particulier de la collision entre les idées favorables aux femmes des plébéiens (principe atlantique) et les tendances antiféministes des patriciens (principe mongolique).

DIMITRE CH. STOÏANOV.

B. P. Grenfell and H. S. Hunt., *The Oxyrhynchus Papyri*. Part. VI, London 1908.

A. S. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*. Part. VII, London 1910.

Diciamo subito che i due volumi sono redatti con la solita mirabile competenza, ricchi ciascuno di sei facsimili, di note esplicative diligentissime, di indici copiosi e di introduzioni magistrali. Gli editori ci hanno ormai abituato all'eccellenza dell'edizione, e il riaffermarla ogni volta, se non costituisce una novità, è certo uno stretto debito verso le loro alte benemerenze. — Documenti letterari specialmente notevoli, nelle due raccolte, sono i frammenti dell'*Hypsipyle* di Euripide (1908, n. 852), e degli *Aetia* e *Giambi* di Callimaco (1910, n. 1011). — I documenti giuridico-amministrativi della prima superano per importanza e numero quelli della seconda.

Si apre la serie (n. 888) con un editto del prefetto Flavio Valerio Pompeiano (a. 287) (già in carica nell'ottobre del 287 d. C.: era noto da Amh. 13, ch'egli era in carica nel luglio del 289), contenuto in una petizione all'ἑξηγητῆς d'Ossirinco, che sollecita i magistrati competenti alla nomina dei tutori e curatori. [Φ]λαουῖος Οὐαλέριος Πομπη[ιανός ὁ διαση[μ]ότατος ἑπαρχος Αἰγύπτου λέγει· οἷς [ἐάν μὴ πεποιημένοι ὦσ]ιν κηδεμόνες ὀρφαν[ο]ῖς οἱ τοῦ χειροτονεῖν κύριοι καθ[ε]στῶτες | ἐν [15 lettere ποι] εἰσθωσαν τοὺς καθ' [ἡλ]ικίαν κηδεμόνας· οὕτω γὰρ συμβήσεται τῆς π[ροσ] | ηκ[ούσης] ἐπιμελείας τυγχάνειν, ὡς νῦν γε [π]ολλὰ τῶν ὀρφανικῶν πραγμάτων τῶν ἐπὶ το[ῖς] κηδεμόσιν ὄντων ἀνα[β]ολῆς διὰ τὸ μὴ παρῆναι τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους ἦτοι [κου]ράτορας]. Data. — Data della pubblicazione in Ossirinco.

È noto da Oxy. 720 (247 d. C.) che la lex Iulia et Titia, dichiarante la competenza del praeses (cfr. Gaio I, 200), era in vigore in Egitto: sorge quindi la questione della competenza dei magistrati

municipali alla datio tutorum. La dizione χειροτονειν κηδεμόνας (cioè tutores et curatores) allude a questo diritto: e l'editto si rivolge ai magistrati appunto per sollecitare le nomine nell'interesse dei minori. Non è qui luogo di proporre le questioni sorgenti sulla competenza dei magistrati municipali in simile materia, che il Mitteis ha, da pari suo, riagitate e discusse (*Z. S. S.* 29 [1908], 390 sgg.). Per restringerci all'Egitto, certo è che la costituzione di Caracalla dovè, anche in questo, esercitare una influenza preponderante: sorprende d'altronde la poca uniformità, al riguardo, delle norme dei giuristi postantonini. Ulpiano in *D.* 26. 5 pr. dichiara connesso all'imperium del praefectus Aegypti la nomina dei tutori; ma in 27. 8. 1. 2, 3, 5 si menziona solo il praeses provinciae, che può mandare la scelta (nominatio) ai magistrati locali che ne sono responsabili; mentre in 26. 7. 46. 6 (Paolo) e 27. 8. 1. 5 (Ulpiano) la datio è mandata dal praeses ai magistrati; e in 26. 5. 3 (Ulpiano); 26. 7. 46. 6 in f.; 38. 17. 2. 23; *Cod.* 5. 34. 6 si parla di datio diretta, da parte di questi. Siccome non sembra possibile una delega generica del praeses (*D.* 1. 21. 1 pr.), e siccome risulta che prima di Caracalla i magistrati locali, in Egitto, potevano procedere direttamente alla datio di tutori fra peregrini, è possibile e probabile che dopo la costituzione antonina, continuassero ad esercitare indipendentemente questo loro diritto estesosi anche alla datio tra cittadini romani. Ulpiano in *D.* 26. 5. 3 dice senz'altro: '*ius datum est omnibus magistratibus municipalibus*': può essere che tale potere, particolarmente nella sua estensione a tutti i magistrati, fusse un effetto diretto della costituzione d'Antonino. Comunque, sembra certo che la datio, dopo Antonino, spetta e al praefectus Aegypti e ai magistrati locali, e questa concorrente competenza (cfr. *C.* 5. 34. 6) permetteva di rivolgersi indirettamente all'uno o agli altri, eccetto nei casi in cui le fonti giuridiche espressamente escludono la competenza di questi (*D.* 27. 1. 10, cfr. 25. 5. 24; *C.* 5. 32. 1, 5. 34. 5: il tutore è soggetto a giurisdizione diversa da quella del pupillo). Così si spiega come in *Oxy.* 720, in cui non si tratta di persone appartenenti a nomi diversi, si adisca il prefetto.

Certamente, per l'epoca postantonina, ha un valore assai problematico il testo giustiniano delle istituzioni (1. 20. 4), da cui risulterebbe che i magistrati locali procedono alle nomine dei tutori e curatori iussu praesidis; tanto più che la eccezione 'si non sint

magnae pupilli facultates' richiama il principio giustiniano espresso in C. 1. 4. 30, che cioè non dovevasi adire il supremo magistrato provinciale, quando il patrimonio di coloro cui dovevasi nominare un tutore non superasse i 500 solidi.

La parola *κηδεμόνες*, comprensiva di tutor e curator, come appare dal confronto di ll. 2 e 5-6, è anche in D. 26. 6. 2 pr. § 1; 27. 1. 10. 7² (Modest.) e C. 1. 4. 30 pr. (Giust.) con lo stesso significato: e pure le distinte espressioni *ἐπίτροποι ἢ τοὶ κούρατορες* hanno in un documento ufficiale il loro proprio valore tecnico, al contrario di quanto s'è affermato per una folla di papiri, dove i due termini appaiono equivalenti e convertibili. Il Mitteis (*Z. S. S. 30* [1909], 399) ha richiamato di sfuggita come contrapponibile all'ordine di procedere alla nomina dei curatori, la norma 'inviti adulescentes curatores non accipiunt', ch'è nelle istituzioni giustiniane (l. 23. 2) e non nelle gaiane. Nelle fonti si trova ammessa in casi determinati la costrizione del minore a chiedersi un curatore (D. 4. 4. 7. 2; 38. 17. 2. 19, dove la sanzione dell'epistula di Severo in D. 26. 6. 2. 2 è estesa alla madre che non chiede un curatore all'impubere; C. 5. 31. 6 e 7), ma è ferma la norma che 'curatores minores sibi ipsis petent' (Ulp. in D. 26. 6. 2. 4-5). Il ns. papiro non apporta però alcun lume sulla questione: potrebbe essere una riprova della tendenza ad ammettere sempre più largamente a favore dei terzi interessati la facoltà di chiedere la nomina di un curatore al minore coi quali essi fossero in rapporto (in senso conforme, già, Hitzig, *Z. S. S. 14* [1893], 200-201): ma può anche escludere un'interpretazione che contraddica alla norma generale, perchè non si può escludere che la nomina dei curatori, sollecitata dal prefetto, dovesse, nei casi concreti, esser poi chiesta dai minori stessi.

Il n. 889 (iv sec.), in una petizione frammentaria, conserva notizia di un rescritto di Diocleziano e Massimiano (a. 300), relativo alla *excusatio munerum* (è oscuro di quale munus si tratti), per coloro che abbiano compita l'età di sessant'anni. È da notarsi la variabilità che presenta la legislazione imperiale nel fissare i limiti d'età per le *excusationes*. Rescritti di Settimio Severo e Caracalla in P. Fior. 57 fissano l'età di settant'anni, ch'è quella richiesta per i *munera personalia* anche in D. 50. 6. 3 (Ulpiano); 27. 1. 2 pr., 15. 11 (Modestino). C. 5. 68 (Severo e Antonino) e 10. 31. 10 (Dioclez.). Per

l'esenzione dal decurionato bastava l'età di 55 anni (D. 50. 2. 2 8 Ulpiano; 50. 2. 11 Callistrato); una costituzione diocleziana, C. 10. 49. 3 dichiarava che non si possono costringere, nolenti, ad munera personalia i maggiori di 55 anni. Tale varietà, dipende, forse, più che dalla diversa natura dei vari munera (cfr. però Ulp. D. 50. 5. 2 'sext. decim. aetatis annum agentem ad munus sitioniae vocari non oportet') dal fatto che in simile materia, almeno nelle provincie, si teneva conto dagli imperatori delle consuetudini locali in mancanza di una particolare legge che determinasse specificamente l'età. Ciò risulta da 50. 2. 11 (Callistrato): 'nonnumquam etiam longa consuetudo... respicienda est...' e da 50. 6. 5. 1 (id.): 'legem quoque respici cuiusque loci oportet, an, cum aliquas immunitates nominatim complecteretur, etiam de numero annorum in ea commemoretur: idque etiam colligi potest ex litteris divi Pii quas emisit ad Ennium Proculum proconsulem provinciae Africae'.

La concisa esposizione del fatto nel papiro 893 (fine del VI o VII secolo d. C.) rende malfico il trarne qualche sicura notizia per il diritto giudiziario dell'epoca. È una sentenza o τόπος, data da tre ἀξιόπιστοι ἄνδρες in una controversia (non risulta quale) sorta tra certi Marino (attore) e Marco, e che ammette il primo a ricevere un giuramento da Sofia, figlia di Marco; con queste conseguenze giuridiche: che, prestato il giuramento (ed, evidentemente, se sarà a lui contrario), Marino non potrà vantare pretese contro Marco (ll. 3-5), e che, se Marino si opponesse alla prestazione del giuramento, quest'ultimo sarà liberato, ὡς ἐν τόπῳ (ll. 7-9). La forma del giuramento, a giudicare dall'espressione θεῖος ἔρκος ll. 5 e 9, è sulla divinità (cfr. Wenger, *Z. S. S.* 23 [1902], 257). - Non è determinabile nettamente la posizione giuridica di Sofia. Rappresenta il padre, impedito, nel giudizio? (cfr. ad es. D. 3. 3. 41: foeminis pro parentibus agere interim permittetur causa cognita, si forte parentes morbus aut aetas impediatur, nec quemquam qui agat, habeant), o trattasi di un giudizio arbitrale ed essa interviene senz'altro invece del padre, o, infine, si è innanzi a un giudizio arbitrale nel senso giustiniano ed essa non è che un testimoniaio? (Cfr. Mitteis, *Z. S. S.* 30, 400). E così: il giuramento può considerarsi o come necessario, ciò che col Wenger¹⁾,

¹⁾ *Ein nachjustinianisches Urteil auf Papyrus in Graz. Festg. z. 50. Versammlung deut. Philol. u. Schulmänn.* Il Wenger (p. 35) configura la fattispecie

ritengo più probabile: opinione corroborata dalla rispondenza degli effetti che il giuramento ha nel ns. papiro con quelli del giuramento decisorio tecnico; o se così non si consideri e si vede invece in Sofia un testimonio (cfr. Mitteis, l. c.), bisognerà ammettere che i giudici dessero alla sua testimonianza giurata un tale valore da ritenerla dirimente la controversia. Ma in tal modo non si spiega il grave effetto della perdita del diritto se Marino si opponga al giuramento.

Il n. 898 (123 d. C) è un atto diretto ad Ermodoro βασιλικὸς γραμματεὺς, in cui un minore, Didimo, accusa il suo ἐπίτροπος (nel caso, la madre. Cfr. per la tutela e la cura esercitate dalle donne nel diritto greco-egizio, Wenger, *Z. S. S.* 26, 419 segg.) di malversazioni e di frodi operate a suo danno, e chiede che l'accusa stessa sia inscritta nel καταχωρισμός (ll. 36 segg. ἀξιῶ ἔχειν ἐν καταχωρισμῷ καὶ διαλαβεῖν ὡς ἐάν σοι δοῦν). Risulta dalla narrativa che, già prima, lo stratego Filonico aveva deciso di doversi nominare un altro tutore, diffidando del buon andamento della gestione (καίτοι Φιλονίκου στρατηγού καθ' ὑπομνηματισμοὺς κρείναντος ἑτερόν μου ἐπίτροπον κατασταθῆναι, οὐ πιστεύοντος οὕτη αὐτῇ [sc. la madre] οὐδὲ τῆς ἡλικίας μου): ciononostante essa sollecitava da lui l'ἀποχή τῆς ἐπιτροπῆς, pensando con ciò di sfuggire alle conseguenze del suo operato (οἰομένη ἐκ τούτου ἐκφυγεῖν ἢ διέπραξεν: l. 20-25); e gli aveva negato gli alimenti (ll. 32-33). Il documento dimostra fra peregrini un procedimento analogo all'accusatio suspecti tutoris romana. La conseguenza è anche qui la rimozione e sostituzione del tutore o curatore sospetto. La quale risulta essere stata, in massima, già prima riconosciuta necessaria dallo stratego (a meno che non si tratti della nomina di un tutore o curatore aggiunto, dati i vincoli di parentela esistenti, nel caso D. 26. 1. 9 Modest.?). Dico 'in massima', perchè la espressione usata 'κρείναντος .. κατασταθῆναι' non accerta ch'egli abbia proceduto alla datio o solo alla nominatio (lo stesso verbo qui usato s'incontra nel significato più pieno di 'dare' nelle fonti giuridiche, come χειροτονεῖν. Cfr. Modest. in D. 26. 6. 2 pr. § 1 § 3), e non piuttosto siasi limitato ad accertare, in base ai fatti a sua notizia, la necessità della sostituzione. Per diritto romano competente alla rimozione dei tutori sospetti è il praeses pro-

nel seguente modo: Sofia ha deferito giuramento a Marino (quindi rappresentanza del deferente [Marco, padre di Sofia]), che non volendo giurare né avendo, d'altronde, ragione di recusare iusjurandum, doveva riferire il giuramento a Sofia.

vinciae (D. 26. 10. 1, 13, rispett il pretore); onde - sia che lo stratego avesse proceduto alla nomina del nuovo tutore o curatore, sia che si fosse limitato ad accertare la necessità della sostituzione - alla datio che sostituiva il nuovo ἐπίτροπος ed alla rimozione dell'altro, procedeva il praeses quando giudicava dell'accusa.

Perchè l'accusa possa considerarsi validamente mossa dal minore, secondo il d.º romano, bisogna presupporre che sia pubes: altrimenti dovrebbero dare a ἐπίτροπος il significato di curator, o pensare che il minore sollecitasse un intervento d'ufficio del magistrato (D. 26. 3. 4). È conforme alla norma di Ulpiano in D. 26. 10. 14, come fatto sufficiente a determinare la rimozione, l'accusa οὐδὲ ὀφόνιον μοι ἐχορήγησεν ἔτι πρὸ μηνῶν τριῶν (l. 32).

La distinzione fra δημοσία γῆ e βασιλική γῆ, recentemente negata dal Mayer e con lui dal Mitteis, *Privatr.* 356²⁰, e dagli editori altrove Oxy. 3, 220, risulterebbe (Wilcken, *Archiv* 5, 248-249 e pure il dubbio in Mitteis, *Z. S. S.* 30, 401) dal n. 899 (a. 200) che a l. 22 si esprime in modo da escludere che si tratti di una tautologia (γῆν βασιλικήν τε καὶ δημοσίαν. Cfr. BGU. 285; Giess. 2, 5, 7). È un lungo papiro, copia di una domanda di certa Apollonarian di essere esonerata dalla coltivazione di vari terreni demaniali, che suo padre, in vita, coltivava; perchè, rimasta sola, non le è più possibile attendervi. Non è nuovo che le donne in simili circostanze ottenevano esenzione (cfr. BGU. 648. 12. 4 e Tebt. 327).

Il Mitteis ha già richiamato l'attenzione sul n. 901 (a. 336) una petizione diretta al διοικῶν ἐκδικίαν defensor civitatis d'Ossirinco. La data del papiro dimostra come questa magistratura fosse già stata introdotta nelle provincie prima dell'anno 364 in cui una costituzione di Valentiniano Valente e Graziano (C. Th. 1. 29. 7) creava i defensores civitatis nell'Illirico. Nè la data del 336 è sì discosta dall'anno 319, in cui un defensor è menzionato in C. I 6. 1. 5 da non far nascere dubbio fondato sulla interpolazione di defensor in questo luogo (cfr. Seck. in Pauly-Wissowa, *Realencyclop.* h v.), affermata in base appunto alla communis opinio che rapporta la creazione del defensor alla sovradetta costituzione valentiniana.

L'istituto non è sorto evidentemente, dappertutto nella stessa epoca e per effetto di un unico atto legislativo, nè la sua prima apparizione può ormai più sostenersi essere nell'anno 364 d. C.

Di qualche interesse è pure il più tardo n. 902 (465 circa d. C.) anch'esso una petizione (λιβέλλος) al defensor di Cynopolis di un certo Aurelio Macario, che domanda assistenza contro i soprusi di certo Teodoro.

Lo scopo e l'ufficio del defensor è determinato in ll. 10-11: ἐπι τοίνυν οἱ ἔκδικοι ἐπενοήθησαν ἐν ταῖς πόλεσιν πρὸς τῆ βοήθειαν ὀρέξαι τοῖς ἀδικουμένοις, che corrisponde in sostanza a C. Th. 1. 29. 7: 'plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tueantur'.

Per ciò che riguarda la competenza (cfr. C. I. 1. 55. 3, 7; C. Th. 1. 29. 7) e i poteri dell'ἔκδικος, esso aveva facoltà di giudicare entro certi limiti (500 solidi: C. I. 1. 55. 1 a. 363; 300 solidi Giustiniano Nov. 15. 3. 2) e di ordinare la esecuzione (ἀξιώ καλεῦσαι... l. 15). Il documento dà anche una prova della persistenza, nell'Egitto, della esecuzione personale (l. 7), persistenza che, com'è noto, originò una regolazione giuridica particolare da parte degli imperatori (già prima Valent. Arc. C. Th. 9. 11. 1 (388), poi Zenone C. I. 9. 5. 1 (486), e Giust. ib. 9. 5. 2 (529). Cfr. ora: H. Lewald, *Zur Personalexecution im Recht der Papyri*. Leipzig, 1910, pag. 31.

Il contratto di matrimonio fra peregrini, del n. 905 (170 d. C.), oltre le solite forme per gli obblighi reciproci dei coniugi, la costituzione e la restituzione della dote entro 60 giorni dallo scioglimento, presenta qualche punto notevole. 1) Il padre della sposa interviene a dichiarare che dà in moglie la figlia (ἐξέδοτο Μηνόζωρος... τὴν αὐτοῦ θυγατέρα... πρὸς γάμου κοινωνίαν l. 2): la sposa arrega la dote (ἡ δ' ἔκδοτος φέρει... εἰς φερνήν... l. 5), la πᾶσις però contro il marito e i suoi beni per la mancata restituzione della dote nei termini stabiliti, allo scioglimento, è riservata al genitore della sposa, tanto se esisteranno figli come se non ve ne saranno¹); 2) il padre dello sposo, che pure interviene dichiara di acconsentire al matrimonio e si rende garante della restituzione della dote²); 3) è il documento più antico che

¹) Nei documenti di costituzione di dote è, generalmente, riservata l'azione alla donna costitutentesi la dote (cfr. in De Ruggiero *Bull. Ist. dritto rom.* XV [1902] pp. 198 segg. passim. e p. 275) o al genitore costituente (in CPR. 1. 24 la madre): nel caso nostro bisogna pensare che il padre costituisse la dote, dando del suo la somma, e che il φέρει abbia quindi mero significato di apporto di fatto.

²) Il papiro dimostra nella prassi del diritto provinciale quanto non v'ha ragione di dubitare che avvenisse in diritto romano classico: la fideiussione della dote

porti la clausola stipulatoria: και ἐπερωτηθ[έ]ντες ἑαυτοῖς ἀλλήλων ὁμιλοῦσάν, l. 20. finora occorrente solo nei papiri del III secolo (poichè in C. P. R. 22. 35 la lettura, annotano gli editori [n. 19], è errata). Nell'ultimo periodo della giurisprudenza classica la menzione dell'avvenuta promissio era sufficiente a far sorgere l'a. ex stipulatu (Paul. R. S. V. 7. 2 ed altri testi in *Bull. Ist. d. r.* 17, 274 segg.), di più Ulpiano (D. II. 7. 2) espressamente afferma: quod fere novissima parte pactorum ita solet inseri: rogavit Titius, spondit Maevius, haec verba non tantum pactionis loco accipiuntur sed etiam stipulationis ¹⁾: è, d'altra parte l'uso del greco nelle obligationes verborum

fu abolita solo da Valentiniano e Graziano e, poi, da Giustiniano (C. I. G. 20. 1 (385), 2 (530). È naturale quindi che i compilatori abbiano soppresso nei digesti l'antico stato di diritto. La loro opera è, sembrami, rilevabile anche in D. 44. 1. 7 pr. ch'essi han messo in armonia con la nuova norma proibitiva: Exceptiones quae personae cohaerent non transeunt ad alios, veluti ea (?) quam socius habet exceptionem quod facere possit, vel parens patronusve non competit fideiussori; sic mariti fideiussor, *post solum matrimonium datus*, in solidum dotis nomine condemnatur. Io credo che le parole in corsivo siano un'aggiunta dei commissari giustiniani: a) perchè non c'era ragione che Modestino limitasse l'osservazione al caso di un fideiussore dato dopo lo scioglimento del matrimonio, mentre era possibile che esso intervenisse anche all'atto del matrimonio, ed era, per questo caso, particolarmente rilevabile la sua obligatio in solidum mentre il marito aveva acquisito eccezioni personali non estensibili a quello: Giustiniano, per contro, poté invece con molta sottigliezza riconoscere che non si aveva più un fideiussore della dote perchè di matrimonio non era più questione. b) È ben vero che fideiussori per la restituzione intervenivano anche dopo lo scioglimento, quando si dovesse restituire la dote post certum tempus (D. 24. 3. 24. 2): ma è, per lo meno, discutibile che i giuristi classici ritenessero, senz'altro, obbligato per il solidum il fideiussore, che intervenisse in tali casi in un momento in cui la dote doveva restituirsi diminuita da eventuali ragioni ed eccezioni del marito (es. retentiones), o in un momento in cui la condizione patrimoniale del marito fosse tale da non potere più restituire la dote al solidum; e non si affacciasse loro il menomo dubbio che la fideiussione fosse prestata in *duriores causas*.

¹⁾ Non ho riportato il seguito del passo perchè è dovuto ai compilatori (cfr. già Gradenwitz in Krüger, Dig. h. l.: ideoque ex stipulatu nascitur actio nisi contrarium specialiter adprobetur, quod non animo stipulantium hoc factum est sed tantum paciscentium. Senza osservare l'inutilità della conclusione ideo-actio, e l'adprobare, è impossibile ricondurre sia pure all'ultima epoca classica il principio che la stipulazione esiste se esiste l'animo di stipulare. L'ultima giurisprudenza classica, cedendo ai bisogni della crescente attività sociale, poté ammettere che la menzione in un atto dell'avvenuta promissio dovesse giuridicamente considerarsi come tale da far presupporre che omnia sunt sollemniter acta e che quindi una convenzione che avesse la clausola interrogatus spondit, ἐπερωτηθεὶς ὁμιλόγησεν era non un patto, ma, fino a prova che in fatto non c'era stata né una interrogatio né una corrispondente risposta, una stipulazione; ma non mai venne

era già ammesso da tempo e nelle relazioni dei peregrini fra loro e dei romani e peregrini (Gai. III. 93). Per le possibili reciproche influenze e reazioni fra il d°. romano e il d°. provinciale d'origine greca cfr. *Bull. Ist. d°. rom.* 17, 275 n.

Di alto interesse è pure il n. 907 (276 d. C.), una copia del testamento di Ermogene βουλευτής. Eccone le parti: a) Introduzione: Aurelio Ermogene τό δε τὸ βούλευμα | Ἑλληνικοῖς γράμμασι κατὰ τὰ συνκεχωρημένα ὑπηγόρευσεν l. 1-2. Quindi testamento nuncupativo in scripturam redactum, con, alla fine, la sottoscrizione del testatore; b) istituzione dei suoi figli legittimi Ermeinos, Oreion, Eracleides, Ptolemas e Didime, e formola di diseredazione: οἱ πέ]ντε τέκνα μου... κληρονόμοι μου ἔστωσαν, οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἀποκληρόνομοί μου ἔστωσαν, προσερέκθεσάν τε τῇ κληρονομίᾳ μου ἐπὶ τοῖς ἐκάστῳ καταμιπανομένοις... l. 5. Segue la lacuna, alla cui fine gli editori pongono le stesse lettere ρασθαι come in BGU. 326. 7-8 (cfr. le varie opinioni d'integrazione in Arangio-Ruiz, *Success. testam.* p. 223^g; e contro l'opinione di Dareste (δράσθαι) e Gradenwitz (cretio?) i dubbi degli editori a n. 5); c) formola generica, corrispondente alla romana del legato per damnationem, e annessa formola fidecommissaria: οὗτοί (sc. κληρονόμοι) τε ὑκεύθονοι ἔστωσαν διδόναι ποιῆσαι παρασχέσθαι ταῦτα πάντα [ἔσα ἐν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα | ἔστι, | τοῦτό τε τῇ π[ισ]τει αὐτῶν παρακαταθέθε[σ]μαι ll. 6. 7; d) disposizioni particolari concrete: ad Aurelio Ermeinos, Oreion, Eracleides il testatore dichiara: [...καταλείπω] κοινῶς ἐξ ἴσου ὑπὲρ τῆς κληρονομίας ἐμῆς ὃ ἔχω περὶ τὸ Ἴστρον τῶν κατὰ τὸ ἄνω Ἴσιον ἀμπελικὸν χωρίον καὶ οσει[τ]ικάς ἀρούρας πάσας καὶ...] ecc. ll. 7. 9. (legato di cosa determinata dei beni ereditari cfr. D. 33. 1. 21. 5); al solo Ermeinos (il primogenito) κατ' ἐξείρετον (l. 10. prelegato. Mit-

meno al rigido concetto che la stipulatio è una formale causa di obbligazione, col sostituire la esistenza di un animus o consensus stipulandi alla forma necessaria. Nel diritto giustiniano smarritosi il significato della stipulatio classica (cfr. le norme in C. 8. 37. (38). 14.), se pur parlisi pomposamente di obligatio verborum, era naturale che si ricorresse all'animus stipulandi per distinguere una stipulazione da un semplice patto. E basta leggere qualche scoliaste dei Basilici per rendersi conto dell'importanza ch'era ormai data a questo principio. Stefano, ad es. alla richiesta prova dell'animus stipulandi, non si perita di proclamare: Nota igitur hoc valde admirabile et in multis tibi utile (Bas. XI. I. 7. scol. 17 trad. Heimbach, I. 57)! Certo alla formazione delle nuove idee contribuì la scioltezza e l'aformalità dei diritti d'origine greca: le concessioni degli ultimi giuristi classici non intaccarono il concetto cardine della stipulazione.

teis, Z. S. S. 30, 402) altre arure di terreno; alle figlie Ptolemais e Didime dichiara: εἰδωμι καὶ καταλείπω (cfr. do lego) altre arure di terreno; a Ptolemais: βεβαιῶ διὰ τούτου μου βουλήματος ἢν φθάσας ἐπιθέσωκα αὐτῇ προίκα l. 14. Segue nella stessa forma una disposizione a favore della moglie, a cui lascia, tra altro, il terreno che già aveva a suo favore ipotecato come garanzia della dote ricevuta l. 16. segg.; poi la nomina del tutore ai tre figli Oreion, Eracleides e Didime con la formola ἐπίτροπον εἰς ποιῶ l. 18 segg. (su questa formola: tutorem facere cfr. Scialoja, *Bullett. Ist. d.º rom.* VII, 21 sgg.), finché i maschi siano maggiorenni, e la donna maritata (poichè da questo momento, secondo la norma del d.º greco-egizio, κύριος ne diveniva il marito), e della madre ad assistere come ἐπακολουθήτρια il tutore, escludendo espressamente con formola generica l'intervento di estranei alla tutela ll. 19. 22: οὐ βούλομαι ἄρχοντα ἢ ἀντάρχοντα ἢ ἕτερόν τινα παρενθῆναι ἑαυτ[όν]..; poi una disposizione a favore di un amico ll. 23. 24. e la dichiarazione l. 26: τὸ βούλημα ἐποίησα ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὁξύρυγχιδῶν πόλει. Data. Infine la dichiarazione (nell'originale: subscriptio): Αὐρή[λιος Ἐρμογένης ὁ καὶ Εὐθαίμων τὸ βούλημα πεποίηκα ἐπι[πᾶσ]ι τοῖς[ι] προκειμένοις: e la breve menzione dell'apertura con la data. Data del testamento, secondo gli editori p. 248: 1 Giugno 270: dell'apertura mese di Epeiph (25 Giugno 24 Luglio) dello stesso anno.

La subscriptio alla fine, della stessa mano, non lascia dubbio che il documento sia una copia: è con assai probabilità incompleto, mancando l'escatocollo con i nomi e sigilli dei testimoni, che sempre si riscontrano nelle διαθήκαι: a tipo greco-egizio e nei testamenti romani redatti in greco.

Ciò posto, non dovrebbe considerarsi come un codicillo (dubbioso *Mitteis Z. S. S. 30, 403*; Wenger (*Wiener Eranos* 1909, 271) lo dice 'romische(s) Testament'). La l. 2 (ἐλληνικοῖς... συνεχωρημένα cfr. la stessa formola in *Oxy. VI App. 999*) richiama la disposizione attribuita ad Alessandro Severo, già nota da P. Rain. 1702 (Wessely, *Wien. Stud.* 9, 241 e Arangio-Ruiz, o. c., 264. Per la questione sul valore di simili testamenti di fronte al d.º romano, dopo la costituzione stessa, si possono formulare questi quesiti: 1) era necessario l'uso delle formule romane translate in greco, o bastava che la volontà di istituire erede fosse comunque espressa, perchè la institutio fosse valida? Sta di fatto che la costituzione di Severo è richiamata anche in testamenti

che hanno tutte e solo le caratteristiche greco-egizie (es. il citato P. Rain. 1702) in cui l'espresso richiamo alla costituzione potrebbe essere un indizio che i testatori sapevano di validamente istituire; 2) il testamento redatto in greco vale solo per la institutio, o anche sono effettive le altre disposizioni in greco, come legati, dazioni di tutori? (il greco è stato ammesso, generalmente, solo da una costituzione di Teodosio Cost. Teod. Nov. 16 (439 d. C.) cfr. C. I. 6. 23. 21; 7. 2. 14; 5. 28. 8).

Quanto ai legati, in pratica, le disposizioni erano salve nel loro contenuto, con l'aggiunta della generica clausola fedecommissaria: ma il tutore dovrà considerarsi come testamentario di fronte al d.º romano?

Per il testamento di C. Longino Castore BGU. cit. la questione non poteva sorgere perchè l'originale era redatto in latino. Nel ns. papiro il fatto della nomina con esclusione di altri da un disponente che, e per la sua condizione poteva conoscere lo stato del diritto al proposito e d'altronde conosce bene il formulario romano, farebbero supporre in lui la coscienza di nominare validamente. Onde, se non voglia congetturarsi un regolamento minuto e preciso nella costituzione di A. Severo (che concedesse ad es. un privilegio agli Egizi o ancor più largo, privilegio la cui possibilità è attestata da C. I. 6. 23. 9) si sarebbe indotti ad ammettere una certa larghezza nella prassi giuridica. Non nascondo però essere anche possibile che la proibizione dell'intervento dei magistrati nella tutela, celi la coscienza nel testatore della invalidità della istituzione del tutore testamentario, e miri a restringere la tutela dativa da parte dei magistrati alle persone da lui espressamente scelte e designate. Il ns. documento suscita così e riagita dubbi e questioni sorte e non risolte e dà qualche elemento che potrà concorrere alla loro definitiva soluzione: non altro. Noto però che la costituzione di Costantino (C. I. 6. 23. a. 339, che permette l'uso di verba non 'imperativa' nè 'directa' per la istituzione d'erede, e abolisce la 'sollemnium verborum necessitas' potè bene avere qualche precedente e fa arguire una prassi conforme ch'essa riconosca; mentre, d'altra parte, la legislazione Teodosiana riguardante l'uso del greco non solo per la istituzione d'erede, ma anche per la manumissione e la nomina dei tutori testamentari, è pure riferibile ad una unificazione della legislazione imperiale al proposito in quanto

l'uso del greco e nella pratica e per certe regioni fosse stato anche prima permesso. Ed all'influenza delle libere forme greche è da riconnettersi questa legislazione del basso impero, che con la Nov. Valent. 9 (446) giungeva a dichiarar valide le disposizioni testamentarie quando non fossero intervenuti i testimoni (cfr. invece la negazione della validità, e l'eccezione possibile, per la legislazione diocleziana in C. I. 6. 23 9 cit.), ma risultava certa la voluntas testandi, e l'atto fosse stato scritto di proprio pugno del testatore (olografo). La legislazione giustiniana poi, fissando le norme definitive, reagì contro la già invalsa rilassatezza.

Merita pure di essere rilevata la βεβάζωσις della dote ad una delle figlie; ciò che significa: esclusione dell'obbligo di collazione della dote stessa. Il Mitteis ha argomentato (l. c.) che, siccome per diritto romano l'erede istituito non è tenuto alla collatio (cfr. D. 29. 4. 23 e C. I. 6. 20. 7), il disponente fosse qui conscio dell'invalidità del testamento come tale; ma l'illazione è troppo sottile ed incerta, e, del resto, dichiarata dallo stesso Mitteis 'ein sehr unsicherer Schluss'. E così è; se infatti s'ammetta che la esclusione dalla successione della figlia dotata era, per diritto greco, una ferma norma giuridica (Mitteis in *Rv. u. Vr.* p. 246) è pur lecito inferire che il testatore facesse una espressa disposizione, conforme al diritto romano, appunto per escludere l'applicazione di una norma conforme al diritto greco. Giustiniano, riprendendo e allargando le innovazioni di Leone, nella Nov. 18, c. 6 (536) riformò e abrogò il diritto delle pandette e del codice, col sancire il principio dell'obbligatorietà assoluta della collazione, escludendola solo quando il testatore l'avesse espressamente dichiarato nel testamento: εἴτε τις ἀδιαθέτος τελευτήσῃεν εἴτε ἐπὶ διαθήκας... πάντας εἶναι τὰς συνεισφοράς καὶ τὴν ἐκείθεν ἰσότητα μετὰ τὸ ἦδη διατεταγμένον· εἰ μὴ ῥητῶς ἐπισκήψῃεν αὐτὸς βούλεσθαι μὴ γενέσθαι συνεισφοράν, ἀλλ' ἔχῃεν τὸν ἀναγκαζόμενον ἐκ τοῦ νόμου συνεισενγκεῖν καὶ τὸ ἦδη δεδομένον καὶ τοῖς ἐκ τῆς διαθήκης χρῆσθαι δικαίως. Filippo, per contro, nel 246 d. C. (C. I. 6. 20. 7), dichiarava in un rescritto diretto ad una greca, Tyrannia: Filia testamento patris institutam heredem fratribus, idemque coheredibus dotem conferre non oportere [nisi pater hoc ipsum specialiter designavit?], explorati iuris est; il principio del diritto romano è dunque tenuto fermo di contro a quello del diritto greco.

La menzione della speciale dichiarata contraria volontà del te-

statore ho posta tra parentesi quadre perchè ha un particolare sapore giustiniano. Ove il sospetto d'interpolazione s'ammettesse, essa dimostrerebbe che già i commissari giustiniani nella redazione del codice, avevano sentito il bisogno di restringere il principio del diritto classico con il richiamo alla volontà del disponente, precludendo così alla più radicale riforma della Novella 18.

Oltre i documenti esaminati fin qui, sono ancora da ricordarsi: il n. 892 (338) che menziona il *munus* della *calectio thermarum* (cfr. D. 50. 4. 1. 2 e 18. 5); il n. 894 (194-6, latino): una denuncia di un nato da romani, fatta al *praefectus Aegypti* (senza che vi si ricordino i tabulari, innanzi a cui per una disposizione di M. Aurelio (J. Capitol, v. *Marci*, 9, 7-9) doveva avvenire; il n. 903 (IV sec.) una lunga querela, senza determinazione del magistrato cui è diretta, di una donna contro i maltrattamenti del marito; il n. 906 (II-III sec.) dà una nuova notizia: la *δημοσίωσις* di una *συγγραφή*, finora ritenuta necessaria solo per i *χειρόγραφα* (cfr. bibliogr. ed elem. per la questione: edit. h. l. n. 9 e Mitteis, *Z. S. S.*, 30, 401); il n. 911 (233, 265?) in cui dallo *stratego* è dato un *ὑπογραφεύς* a un cieco perchè possa sottoscrivere a un atto di donazione; seguono dal n. 916 altri documenti (tassazione, corrispondenza privata); e dal n. 957 al 1006 le solite *Descriptions*.

2. Il n. 1020 (a. 198-201) dà due rescritti di Settimio Severo e Antonino Caracalla riguardanti due casi di *restitutio in integrum*, in una forma che richiama la già nota dalle costituzioni inserite nel codice giustiniano: *Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος Σεπτίμιος Σεουήρος [Εὐσεβῆς Π]ερτίναξ [Σ]εβαστός Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς | Παρθικὸς Μέγιστος καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος Εὐσεβῆς Σεβαστός | Οὐάρφ Δαμασάϊου. εἰ τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας ἔχεις βοήθιαν,] ὁ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους | τὸν ἀγῶνα τῆς ἀφάσεως ἐκδικήσει. [πρ[ο]σετέθ(η)] ἐν Ἀλεξανδρείᾳ [| Προκόνθη Ἐρμαίου δι' Ἐπαγάθ[ο]ν ἀπελευθέρου. εἰ τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας ἔχεις βοήθιαν | τὸν ἀγῶνα τῆς ἀπάτης ὁ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους] ἐκδικήσει. πρ[ο]σετέθ(η) ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. I rescritti sono diretti alle parti, rimandate innanzi al *praefectus* (ὁ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους = *ἡγεμών* = *praeses provinciae* Dio. Cass. 79. 18 e l'edit. a n. 5) per la decisione della *restitutio*. Nel primo caso trattasi della remissione o liberazione di un debito, nel secondo di una restituzione per intervenuta frode: ἀγῶνα ἐκδικεῖν significa che il magistrato, causa cognita (εἰ... βοήθιαν), deve egli stesso*

decidere sulla pretesa di restituzione e sul diritto da restituirsi (cognitio extraordinaria).

Nel n. 1027 (1 secolo) un creditore, di cui non è conservato il nome, si rivolge ai βιβλιοφύλακες per dichiarare insussistenti i diritti che il padre di due suoi debitori, contro i quali egli agiva per il trasferimento della proprietà delle cose da essi a suo favore ipotecate, ha chiesta la sospensione del procedimento esecutivo avanzando diritti spettantigli in base a un'ipoteca a lui pure concessa [... ἐξ οὗ καὶ ἐξεχομένου μου τῆς | τῶ[v] ἠνεχυρασμένου προσβολῆς προσέπεσέν μοι ... | τὸν τῶν ὑποχρέων πατέρα Ἀμμώνιον Ἀμμωνίου | ἐπιδεῶ[κέ]ναι ὑμῖν ὑπομνημα ἀφ' οὗ ἔδοξεν θογή | σασθαι ἐμποδισθῆναι μου τὴν πράξιν, δι' οὗ ματαίως | εἰστορεῖ περὶ τε τοῦ ἀγνωοῖν α[ὐ]τὸν τὴν τῶν ἔμοι γα[γ]νη | [μένων] ἀσφαλιῶν θέσιν καὶ ὅτι ὑπόκειται αὐτῶι... ll. 6-12]. Due punti sono da notarsi: a) con l'editore, che προσβολή 'here seems to the closer in meaning to ἐμβαθεῖα than to ἐνεχυρασία (cfr. su questo: Manigk, *Z. S. S.* 30, 289; Eger, *Grundbuchwesen*, 47; Rabel, *Verfügungsbeschränkungen*, 29; a meno che, trattandosi di una ὑποθήκη (e non di un δπάλλαγμα), si procedesse senz'altro all'ἐμβαθεῖα senza precedente ἐνεχυρασία (vedi l'ipotesi in Eger, o. c., p. 47⁴ e Rabel, l. c); b) la possibilità di ipoteche successive sovra la stessa cosa (sulla questione cfr. Eger, o. c., p. 45 e Rabel, *Z. S. S.*, 28, 364), risultante appunto dal fatto che un creditore tenta di far sospendere l'esecuzione iniziata da altro creditore pure ipotecario. In questo non è, però, ancora l'assoluta dimostrazione che la ipotecabilità successiva avesse un fermo valore giuridico, con conseguenze utili ai più creditori ipotecari. Ma non è impossibile che così fosse, tanto più che non facilmente s'ammetta, in mancanza di prove, che una ipoteca, solo perchè anteriore, tolga assolutamente valore alle ulteriormente concesse (pur sopravvivendo, indipendentemente, il credito). Ma non si può, allo stato attuale dei documenti, decidere nè quali fossero le conseguenze giuridiche derivanti da una concessione d'ipoteca successiva a un'ipoteca costituita con formale promessa di non ipotecare ad altri (obbligo quasi normalmente assunto), nè se esistesse un concorso dei più creditori ipotecari secondo il grado (al che può trarsi un implicito argomento negativo dall'ἐμποδισθῆναι τὴν πράξιν in quanto vi si celi un impedimento giuridicamente consistente alla πράξις e procedura esecutiva iniziata da un creditore ipotecario, da parte di un

creditore ipotecario poziore, e ancora dal rilievo che con l'ἐνεχυρασία e l'ἐμβασθεία l'espropriante ottiene la proprietà e l'immissione nel possesso della cosa ipotecata) nè in ogni caso, quali fossero i mezzi di difesa del credito, riservati ai successivi titolari d'ipoteca.

Il contratto di deposito di 500 dramme n. 103¹ (210) è stilato nelle solite forme delle παραθήκαι, che hanno formato oggetto di diligenti ricerche, a proposito del contratto di deposito irregolare nel diritto romano, da parte del Segrè (*Bull. Istituto dir. rom.*, 19 [1907], 204 sgg.) e del Kuebler (*Z. S. S.* 29 (1907), 190 sgg.).

La dichiarazione a l. 12, che, in mancanza di restituzione sulla richiesta del deponente, il depositario sarà responsabile κατά τὸν τῶν παρ[α] | θηκῶ[ν νόμον] (cfr. altri documenti citati dal Kuebler l. c. p. 198) in quanto appunto rappresenti l'intenzione di contrarre un deposito, è un argomento, rilevato dalla prassi greco-egizia antegiustiniana, che in qualche modo può lumeggiare la ipotesi del Segrè, che in diritto giustiniano il criterio discreetivo fra mutuo e deposito irregolare si riduce nella intenzione delle parti di costituire l'un contratto piuttosto che l'altro.

Nel n. 1041 (381) Aurelio Plutarco (?) si obbliga a pagare ad un certo Aurelio una somma determinata, che Aurelio stesso aveva prestato a certo Filonico per suo intervento. Così l'editore. La restituzione della somma deve avvenire nello stesso termine, in cui l'avrebbe dovuta restituire Filonico. Il. 5 segg. ἐπει [πισθείς] ὑπ' ἐμοῦ ἐγράψω Φιλόνικῳ Βησάμμωνος | ἀπὸ τῆ[ς αὐτῆς π]όλεως εἰς ἀπόδοσιν ἀργυρίου δηναρίων | μυριά[θων τε]τρασχιλίων διακοσίων χρεωστουμένων | αὐ[τ]ῷ [ὑπὸ σοῦ ἀ]πὸ λόγου διαφόρων ἀπο[λο]ύθως οἷς ἐθέμην | α[.]ε[....] οἷς καὶ ὑπὲρ τοῦ σε ἔχειν τὸ ἀσφαλὲς παρ' ἐμοῦ | [ἔ]ως τῆ[ς] τούτω[ν] ἀποδόσεως ὁμολογῶ ὀφίλειν σοὶ καὶ ἔχειν | [παρ' ἐ]μου τῷ τ[ά]ς αὐτάς τοῦ ἀργυρίου δηναρίων μυριάδας | [τετρακισ]χιλίας διακοσίας... ἐπει τῷ με ταύτας σοὶ ἀπο | [καταστ]ῆσαι ἐν τῇ διὰ τοῦ γεγενημένου ὑπὸ σοῦ αὐτῷ τῷ [Φιλονί]κῳ γραμματίου, τοῦτ' ἔστιν τῇ νεομηνία τοῦ Μεσορ[ῆ] | [μηνὸς το]ῦ ἐνεστώτος ἔτους... καὶ [ἀ]νακομισθῆσαι παρ' αὐτοῦ τὸ τούτων | γενό[μενον αὐτ]ῷ ὑπὸ σοῦ γραμματίον καὶ ἀποδοῦναί σοι | εἰς ἀκ[ύρω]σιν, γίνουμένης σοὶ τῆς πράξε[ω]ς παρὰ τε ἐμοῦ | καὶ ἐκ [τῶν ὑπαρχ]όντων μοι πάντων. κύριον τὸ γραμματίον ἀπλο[ῦν γραφέν] καὶ ἐπερω- τηθεὶς ὁμολόγησα. - Sottoserizione.

Due rapporti precedettero quest'atto: un primo per cui Filonico dichiaravasi debitore della somma, e a cui non fu estraneo Plutarco

attualmente obbligantesi; un secondo tra Plutarco ed Aurelio Eraclas, adombrato dal *πισθεις* (integrato). Riguardo a quello, non si può determinare la posizione di Plutarco; potè essere un *ἀλληλέγγυος* o un *ἐγγυητής*, ma potè anche partecipare al contratto senza obbligarsi - contro le prime ipotesi starebbe la dichiarazione precisa che la somma fu prestata a Filonico e la nessuna menzione - la breve lacuna la esclude - dell' obbligazione assunta anche da Plutarco—. Quanto al secondo si trattò della concessione di un nuovo termine al pagamento - termine che sarebbe lo stesso fissato dal nostro documento - della somma da parte di Filonico debitore? dilazione accordata per l'intervento di Plutarco. È, per vero, indubitabile che la lettera scritta dal debitore a Filonico (l. 5) è cosa diversa e distinta dal contratto originario (l. 7 sgg.), e pure sembra che il *γραμματίον* menzionato alla l. 13 sia quello stesso inviato dal creditore al debitore, di cui alla l. 5; riferendolo all'originario contratto, non si comprenderebbe com'esso fosse presso il debitore, non avendosi, d'altra parte, alcun indizio sicuro che il contratto originario fosse stato steso in doppio esemplare. Il presente atto è quindi atto di assunzione del pagamento di un debito altrui; con qualche punto che richiama il *constitutum debiti alieni* in quanto si ritenga Filonico soltanto obbligatosi nel contratto originario; potrebbe anche considerarsi come una stipulazione novatoria se si avesse cenno della estinzione dei primitivi obblighi di questi, che nulla, per contro, vieta di considerare ancora esistenti. Resta oscura la ragione per cui Plutarco si assume di ritirare il *γραμματίον* da Filonico, avendo escluso che questo fosse lo strumento del debito (chè se così s'intendesse, l'*ἀκύρωσις* dell'esemplare presso il debitore poteva essere voluta per sfuggire alle conseguenze eventualmente derivanti dal fatto che, annullato l'esemplare del contratto presso il creditore, facilmente supponibile all'atto della stipulazione del contratto attuale, l'altra copia rimasta presso il debitore avrebbe potuto costituirgli una prova di aver pagata la somma) La chiara designazione che la somma fu da Aurelio data a credito a Filonico, esclude un'interpretazione che quel contratto originario consideri Plutarco come stipulante e Aurelio come il reale creditore e somministratore della somma (cfr. *alius mutuam dedit alius stipulatus est: D. 14. 6. 7. 7.* e Gradenwitz in *Z. S. S.* 26 [1906], 336 segg. A proposito di P. Fior., 86, l. 3, e Oxy. III, 508 - per quest'ultimo non sembrami accertata

la interpretazione nel senso voluto dal Gradenwitz: cfr. una diversa in *Bull. Istituto dir. rom.*, 17 [1906], 281). Il rapporto intercorso tra Plutarco e Aurelio è celato nella parola *πισθείς* richiamerebbe una forma di mandato; e, considerando Plutarco come *adfirmator* e *suasor* di una dilazione del termine, è da pensarsi a un rapporto analogo a D. 17. 1. 12. 14 Ulp. (*Stundungsauftrag*.; cfr. a ll. 9-10 il *ἔχειν τὸ ἀσφαλές... ἕως τῆς τούτων ἀποδόσεως*). Se invece, ciò urtando contro il senso del testo lascia più di un punto all'oscuro, si voglia riferire il *πισθείς* all'intervento dell'attualmente obbligantesi a favore del debitore presso il mutuante Aurelio, prima del contratto di mutuo di che a ll. 9-10 (a cui dovrebbe però riferirsi anche il *γραμμ.* a ll. 14-15), vi si avrebbe adombrato un *mandatum pec. credendae*.

Alla pratica del diritto greco-egizio erano estranee le eleganti concezioni dei giuristi romani, per cui il mandante in questi casi è responsabile per il solido; la obbligazione viene assunta in proprio a garanzia del pagamento.

La integrazione *πισθείς* a l. 5, che l'editore (n. 6) dichiara 'commended by the sense and the size of the lacuna', ha per sé troppo buone ragioni, per congetturare in suo luogo ad es. un *κελευσθείς*.

Ancora da ricordarsi sono i nn. 1021 (notifica dell'assunzione al trono di Nerone a. 54, datata 17 novembre, 25 giorni dopo la morte di Claudio; il n. 1022 (103 d. C.), in latino, una lettera del prefetto C. M. Italo riguardante l'arruolamento di reclute; il 1026 (v sec.) un atto in cui due *πρεσβύτεροι* (cfr. ed. n. 2) dichiarano il ricavato di una vendita di oggetti avvenuta a carico di Giovanni e a favore del suo creditore Geronzio; il n. 1032 (162 d. C.) una lunga e circostanziata petizione allo stratego in rapporto a una multa per non avvenuta dichiarazione di cambiamento di coltura di un fondo.

G. BORTOLUCCI.

Dott. Giuseppe Giorgi. *Le multe sepolcrali in diritto romano* (Memoria premiata al Concorso Vittorio Emanuele II presso la Regia Università di Bologna). Bologna, Libreria Beltrami, 1910.

Questo lavoro, sul quale un già così lusinghiero giudizio espresse il Costa, è veramente degno di esser segnalato.